

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **53/1973** (ECLI:IT:COST:1973:53)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Udienza Pubblica del **07/03/1973**; Decisione del **16/04/1973**

Deposito del **30/04/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6648**

Atti decisi:

N. 53

ORDINANZA 16 APRILE 1973

Deposito in cancelleria: 30 aprile 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 del 9 maggio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, e 828, secondo comma, del codice civile; dell'art. 514, n. 5, del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e Coccia Ivo, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ritenuto che, con ordinanza 5 dicembre 1970, pronunciata nel giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata vertente tra l'avv. Ivo Coccia e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ.; 514, n. 5, cod. proc. civ. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione agli articoli 3, 24, 28 e 113 della Costituzione.

Considerato che alla data in cui fu emessa l'ordinanza di rimessione la sentenza del tribunale di Roma 18 settembre 1968, che costituiva il titolo esecutivo posto a base della esecuzione forzata promossa dal Coccia, era già stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 9 febbraio 1970, pubblicata il 19 settembre 1970, la quale è stata prodotta dall'Avvocatura dello Stato;

che si rende necessario che il giudice a quo, nell'esame del giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenga anche conto della preesistente circostanza predetta;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.